



Studio Dr. L. Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI



CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2011

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI PAGAMENTI OMESSI - REVISIONE DELLE SANZIONI

Dal 1 gennaio 2011 sono riviste le SANZIONI per i ravvedimenti operosi relativi ai versamenti omessi alle corrette scadenze e relativamente ad altri fattispecie: .

- 1) ACCERTAMENTO CON ADESIONE: passa dal quarto del minimo ad un terzo del minimo
- 2) ADESIONE AI PVC: passa da un'ottavo del minimo ad un sesto del minimo
- 3) ACQUIESCENZA (agli avvisi di accertamento etc) da un quarto del minimo passa ad un terzo del minimo -- in mancanza di invito o pvc si passa da un'ottavo ad un sesto del minimo
- 4) **RAVVEDIMENTO OPEROSO**: entro 30 gg > dal 2,5% passa al 3% --- oltre 30 gg fino alla scadenza di invio della dich. dal 3% sia passa al 3,75%
- 5) REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TARDIVE: da 1/12 di 252 (€ 21) si passa a 1/10 = € 25,20
- 6) DEFINIZIONE DELLE SANZIONI IN GENERALE: da 1/4 si passa ad 1/3

CERTIFICATO DI MALATTIA RELATIVO AI DIPENDENTI

Certificato di malattia del dipendente nel settore ditte e società:

- per quanto riguarda la comunicazione all'inps è il medico o la struttura sanitaria ad inviare sia all'inps che all'ente pubblico il certificato medico (fino al 31/01/2011 i medici non sono obbligati ma entro tale data si devono adeguare con la tecnologia)
- mentre per la comunicazione da parte del dipendente alla ditta per il momento nessuna norma impone la comunicazione telematica quindi il dipendente entro 2 giorni deve consegnare a mano o per raccomandata il certificato medico (tale adempimento può venire meno solo se la ditta ha comunicato all'inps la sua PEC e quindi la comunicazione gli perviene direttamente in via telematica -- circolare n. 119/2010 inps)

UTILIZZO DATI BANCARI DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE - CHIARIMENTI

La Legge 311/2004 permette agli enti accertatori di chiedere alle banche tutti i dati dei conti intestati al soggetto accertato e anche quelli in cui il soggetto accertato sia cointestatario oppure anche solo delegato anche se i conti sono intestati ad altri soggetti (familiari, soci o anche non familiari ne soci etc).

L'agenzia delle entrate può utilizzare questi dati liberamente sia per emettere avvisi di accertamento al soggetto indagato ma anche avvisi di accertamento sui soggetti collegati all'indagato stesso, senza chiedere ulteriori autorizzazioni all'ufficio centrale. Unico limite è che l'agenzia delle entrate se vuole dati specifici relativi solo agli altri soggetti deve chiedere l'autorizzazione.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

ELENCO CLIENTI FORNITORI - RISTABILITO

Ristabilito a partire dall'esercizio **2010** l'elenco clienti fornitori:

- per le operazioni sul **2010** la scadenza per l'invio telematico è il 31/10/2011 e l'importo della fattura di acquisto o di vendita oltre il quale scatta l'obbligo di inviare i dati è di euro 25.000 + iva
- Per le operazioni sul **2011** la scadenza è il 30/04/2012 e l'importo della fattura di acquisto o di vendita oltre il quale scatta l'obbligo di inviare i dati è di euro 3.000 + iva. I dati da includere sono la partita iva, la data dell'operazione e l'importo. A partire dal **01/05/2011** dovranno essere segnalate, indicando il codice fiscale del cliente, **anche tutte le vendite a privati con fattura, scontrino o ricevuta fiscale** di importo superiore a euro 3600 iva compresa.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA E STRAORDINARIA

Cassa integrazione guadagni straordinaria CIG in deroga >> PROROGA a tutto il 2011

IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO

Tutti i cittadini italiani che possiedono immobili all'estero hanno l'obbligo di indicazione in dichiarazione nel relativo quadro RW. Si ricorda che dal 01/01/2009 tutti coloro che possiedono fabbricati all'estero, persone fisiche ma anche società o enti, devono indicare in dichiarazione nel quadro RW sez.II tutti gli immobili posseduti all'estero sia che essi producano reddito (cioè affittati) o meno. Le sanzioni per omessa indicazione in unico di tali fabbricati vanno dal 10% al 50% degli importi non indicati. Il quadro RW deve essere sempre compilato anche se il soggetto non è obbligato a fare la dichiarazione. Va ricordato che per la violazione dell'obbligo di indicare in dichiarazione gli investimenti in immobili e finanziari all'estero è prevista la confisca dei beni di corrispondente valore.

DECRETO FLUSSI 2011 – REGOLARIZZAZIONI EXTRACOMUNITARI

Decreto flussi 2011: previste 100 mila regolarizzazioni - click Day a febbraio - paesi privilegiati egiziani, marocchini, albanesi, filippini, moldavi.

NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE – 1,5 %

Tasso di interesse legale: dal 01/01/2011 passa dal 1% al 1,5%

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**